



Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (Ordinanza sulla frutta)

Modifica del 16 settembre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sulla frutta è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 e 2

¹ Sono concessi contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche, frutta a granello e a nocciolo, fresche, intere e pagate al produttore di frutta, elencate nell'allegato, nonché per la fabbricazione di aceto da prodotti di mele da sidro e pere da sidro. L'importo dei contributi è fissato nell'allegato.

² I contributi sono concessi soltanto per la fabbricazione di prodotti:

- a. valorizzati come derrate alimentari;
- b. non gravati dall'imposta sull'alcool; e
- c. la cui aliquota di dazio ammonta al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato.

Art. 3 **Persones aventi diritto ai contributi**

¹ Le fabbriche di sidro industriali con sede in Svizzera ricevono contributi di cui all'articolo 1.

² Le persone con sede o domicilio in Svizzera ricevono contributi di cui all'articolo 2.

Art. 4 **Concessione dei contributi**

¹ I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi soltanto se prima dell'inizio del raccolto dell'anno civile in corso l'organizzazione interessata ha richiesto all'UFAG

¹ RS 916.131.11

la concessione dei contributi per concentrato di mele e pere del raccolto dell'anno civile in corso. Sono concessi per il periodo d'immagazzinamento per concentrato di mele e pere raccolte nell'anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti.

² I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi per bacche, frutta a granella e a nocciolo raccolte nell'anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Per la fabbricazione di aceto sono concessi per prodotti da mele da sidro e pere da sidro raccolte nell'anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Sono concessi in base all'ordine d'entrata delle domande.

³ Non sono versati importi inferiori a 500 franchi.

Art. 5 cpv. 3

Abrogato

Art. 6 Obbligo di notifica

Chi richiede contributi è tenuto a notificare all'UFAG, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all'entrata e alla trasformazione di frutta e di prodotti di frutta nonché all'utilizzazione e alle scorte di prodotti.

Art. 10a Disposizione transitoria della modifica del 16 settembre 2016

Alla frutta dei raccolti 2015 e 2016 si applica il diritto anteriore.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

16 settembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr

Allegato
(art. 2 cpv. 1)

Importo dei contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche, frutta a granella e a nocciolo

Per le bacche, la frutta a granella e a nocciolo sottoelencate sono concessi i seguenti contributi per 100 kg:

Bacche, frutta a granella e a nocciolo	Contributo fr./100 kg
Mele	17.00
Pere e cotogne	8.50
Mele da sidro e pere da sidro	6.00
Albicocche	21.50
Ciliegie	45.80
Susine, incluse le prugne	51.50
Fragole	141.80
More e lamponi	241.00
Altre bacche	91.30

